

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, RELATIVA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO SPURGO, VUOTATURA E PULIZIA DI VASCHE E MANUFATTI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO NEI COMUNI PINEROLESI (VALLI CHISONE, GERMANASCA E PELLICE COMPRESI) DI GESTIONE ACEA P.I. SPA ANNI 2022-2024

SCHEDA GARA	
<i>Repertorio</i>	555/2022
<i>Procedura di affidamento</i>	Aperta- artt. 3, comma 1, lett. sss) e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
<i>Tipologia di contratto</i>	Sopra soglia - art. 35, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
<i>Configurazione appalto</i>	Servizio: Art. 3, comma 1, lett. ss) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Accordo Quadro con un unico operatore economico: artt. 3, comma 1, lett. iii) e 54 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i A misura: ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. eeeee) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
<i>Criterio di aggiudicazione</i>	Minor prezzo - artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
<i>Suddivisione in Lotti</i>	NO
<i>Codice identificativo gara (C.I.G.)</i>	9404407A28
<i>Settore</i>	Speciale Art. 117 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (acqua)
<i>Responsabile del procedimento</i>	Geom. Claudio Meritano
<i>Direttore esecuzione contratto</i>	Geom. Matteo Sutera
TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA	
<i>Caricamento offerta su piattaforma</i>	Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25 ottobre 2022
<i>Prima seduta telematica pubblica</i>	Ore 10,00 del giorno 26 ottobre 2022
<i>Temine ultimo per inviare quesiti sulla procedura di gara</i>	Vedi art. 2.3 del presente Disciplinare di gara

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 82/C in data 28/06/2022 il Direttore Generale di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. ha disposto di avviare la seguente procedura per la conclusione di un "Accordo Quadro", con unico operatore economico, per il *servizio spurgo, vuotatura e pulizia di vasche e manufatti all'interno degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento nei comuni pinerolese (valli chisone, germanasca e pellice comprese) di gestione Acea p.i. spa anni 2022-2024*, conforme alle specifiche tecniche ed ai Criteri Minimi Ambientali (CAM), laddove previsti.

Il presente disciplinare, **adeguato alle modifiche apportate al codice degli appalti dal decreto legge n.32 del 18/4/2019, convertito con modifiche nella Legge 55/2019**, ed allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da Acea Pinerolese Industriale S.p.A. completamente in modalità telematica, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare

a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto di cui sopra. **Esso supera il contenuto del capitolato nelle parti risultanti difformi.**

Tutta la documentazione elencata al successivo art. 2.2 è stata integralmente pubblicata sulla piattaforma telematica della committente al seguente link: <https://aceapinerolese.acquistitelematici.it>.

E' stata inoltre previsto di dare opportuna pubblicità alla gara mediante pubblicazione del bando:

- Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea "G.U.U.E.";
- Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana "G.U.R.I.";
- Sul profilo del committente: <https://www.aceapinerolese.it/category/bandi-di-gara/servizi>;
- Sul sito web dell'Osservatorio Reg. Contr. Pub.: <http://www.regione.piemonte.it/web>;
- Sull'Albo Pretorio online di Acea: <http://www.albopretorionline.it/aceapinerolese/alboente.aspx>;
- Nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e su due a diffusione locale.

Acea Pinerolese Industriale S.p.A. è un'impresa pubblica che opera nell'ambito dei "settori speciali" (D.lgs. 50/2016 – Parte II, Titolo VI, Capo I) e nell'ambito dei "settori ordinari". A differenza della parte operante nel "settore ordinario" che applica integralmente le norme contenute nel D.lgs. 50/2016 e nel D.P.R. 207/2010, per la parte operante nel "settore speciale" il riferimento nei documenti di gara a specifiche norme contenute nel D.lgs. 50/2016 e nel D.P.R. 207/2010, di per sé non direttamente applicabili, costituisce un'autoregolamentazione che non potrà essere interpretata come una diversa qualificazione della prestazione oggetto degli appalti o della normativa applicabile. Il D.lgs. 50/2016 e s.m.i. a seguire sarà abbreviato anche usando la terminologia "Codice" o "Codice dei contratti".

Saranno contrattualmente vincolanti anche tutte le norme vigenti, o che saranno emanate in pendenza del contratto, come ad esempio: le norme per la sicurezza nonché per la salute e sicurezza dei lavoratori - le norme tecniche sulla specifica materia della fornitura da eseguire – le leggi in tema ambientale - le disposizioni legislative e regolamentari emanate dalle autorità statali, regionali, provinciali e comunali nonché tutte le disposizioni emanate da enti pubblici che abbiano autorità in materia (enti previdenziali, enti ispettivi, etc.) - il codice della strada.

Considerato l'art. 60, comma 2 *bis* del Codice, viene applicato il termine minimo di (30) trenta giorni per la ricezione delle offerte dalla data di pubblicazione del bando di gara alla "G.U.R.I.", poiché le offerte sono presentate per via elettronica

Nelle more dell'adozione di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice dei contratti, le linee guida e i decreti previsti nell'art. 216 comma 27-octies rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA, DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 PIATTAFORMA TELEMATICA

Nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 148/21 la gara si svolgerà in modalità telematica in base alle seguenti indicazioni.

Per l'espletamento della procedura la committente si avvale della "piattaforma di gestione albo fornitori e gare telematiche" (di seguito: "piattaforma") accessibile al seguente link <https://aceapinerolese.acquistitelematici.it> dove sono riportate le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della piattaforma.

La registrazione è del tutto gratuita e non comporta in capo al concorrente che la richiede, l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. In fase di registrazione l'operatore economico dovrà indicare il domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6 bis e 6 ter del D.Lgs 82/05 o, per gli operatori transfrontalieri, l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti (di seguito anche: "RTI") o Consorzio o GEIE, è sufficiente la registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del RTI o del consorzio o del GEIE o dell'aggregazione di imprese retiste.

Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, al fine di poter rispettare i termini previsti per l'invio delle offerte e di prevenire eventuali malfunzionamenti, **si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo**, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (*User id e password*) a mezzo della quale verrà identificato dalla piattaforma.

Il concorrente già qualificato in albo non deve procedere a nuova registrazione, ma accedere alla piattaforma tramite la propria utenza. Il concorrente ottiene l'utenza attraverso la registrazione dei dati del legale rappresentante, ovvero del procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

Con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, il concorrente si obbliga a dare valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili al concorrente medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno della piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente imputabili al concorrente registrato.

I Manuali d'uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla Piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per richiedere supporto tecnico all'iscrizione e partecipazione alle gare telematiche, è possibile contattare la società di assistenza nella pagina dedicata "Assistenza - Contatti" con le modalità di seguito elencate:

*1) Inoltrare un ticket attraverso il sistema di "ticketing" con il quesito o il dettaglio del problema riscontrato corredato di eventuali schermate nell'area "Supporto Tecnico". **Attendere la risposta che perverrà entro 8 ore lavorative.***

Oppure

*2) Contattare il n. **070-41979** previa apertura di un ticket di assistenza che dovrà essere comunicato all'operatore.*

IMPORTANTE! Il partecipante a una procedura telematica potrà **partecipare alla seduta di gara "da remoto"** grazie alla funzionalità integrata nella piattaforma. Potrà quindi tenersi aggiornato sull'andamento delle fasi di gara, visualizzando: in quale fase della seduta di gara si trova la commissione; i nominativi dei partecipanti e il loro status (ancora da verificare, validati, esclusi); i punteggi, dopo che la commissione ne decide la pubblicazione; i fascicoli di gara di ogni partecipante, con l'elenco dei documenti e le eventuali annotazioni della commissione di gara (**non potrà invece visualizzare i documenti veri e propri e il loro contenuto**). L'operatore economico potrà inoltre usufruire di un sistema di messaggistica in tempo reale per comunicare direttamente con la commissione di gara.

La piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati A, B, C (in formato word) e D (in formato PDF);
- 3) Capitolato speciale d'appalto completo dei seguenti allegati:
 - Elenco prezzi unitari;
 - Rischi specifici pulizia e spurgo reti fognarie ed impianti di depurazione;
 - Duvri generale servizio depurazione;
 - Duvri autospurgo servizio depurazione;
 - Regolamento Acea P.I. SpA per il conferimento di rifiuti presso il depuratore di Pinerolo.

La documentazione di gara è disponibile su:

<https://aceapinerolese.acquistitelematici.it/gare>

2.3 QUESITI IN FASE DI GARA, COMUNICAZIONI

Nel caso il concorrente riscontri informazioni mancanti o irregolarità/errori/contrastanti in merito alla procedura in oggetto, lo stesso potrà formulare richieste scritte alla stazione appaltante, esclusivamente

in lingua italiana, tramite l'apposita funzione "quesiti" presente sulla piattaforma (modalità diverse rispetto a quanto indicato non daranno luogo ad alcun chiarimento). **Il termine ultimo per inviare quesiti sulla procedura di gara è obbligatoriamente di dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, attraverso la sezione della piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti nella sezione chiarimenti; le risposte ai quesiti, presentati in tempo utile, verranno fornite sei giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte e solo quelle sostanziali pubblicate in forma anonima all'indirizzo:

<https://aceapinerolese.acquistitelematici.it/gare>

pulsante "dettagli" della gara in oggetto e/o nella FAQ della gara medesima. **Al riguardo si precisa che eventuali "quesiti" scritti sulla piattaforma dovranno essere formulati entro il termine perentorio di cui al comma 1 del presente articolo, in quanto la Piattaforma, decorso il termine, non consentirà più di inviare quesiti, né tantomeno la Stazione appaltante potrà inserire risposte.**

Per delucidazioni di carattere generale che non variano la natura della procedura di gara è possibile invece contattare l'Ufficio Appalti ai seguenti n. 0121/236312 – 225 - 233

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergessero irregolarità, errori o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici di forniture/servizi/lavori, la stazione appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare la presente e i documenti complementari. Le correzioni e/o integrazioni saranno pubblicate all'indirizzo internet sopra riportato, pulsante "dettagli" della gara in oggetto e/o nella FAQ della gara medesima.

Sarà quindi onere del concorrente verificare periodicamente sulla piattaforma la pubblicazione di risposte ai quesiti posti o eventuali integrazioni/correzioni eseguite in via di autotutela dalla stazione appaltante e nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate sulla piattaforma della committente.

Non verrà fornita risposta ai chiarimenti presentati con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

2.3.1 SOPRALLUOGO / PRESA VISIONE ELABORATI

Non è previsto l'obbligo di un sopralluogo e/o presa visione dei documenti di gara presso la sede della Stazione appaltante per questa procedura di gara.

2.4 COMUNICAZIONI POST AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare sulla Piattaforma e in sede di offerta, l'indirizzo PEC di cui al precedente punto 2.1 o, solo per i Concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.3 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC appalti@postacert.aceapinerolese.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, secondo le indicazioni di cui al precedente punto 2.1.

Qualora vengano indicati domicili digitali diversi rispetto a quelli indicati al punto 2.1. e/o non vengano segnalate le eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto del presente disciplinare è l'espletamento di una gara mediante "procedura aperta" per il *servizio di vuotatura e pulizia da liquami, fanghi, morchie e sabbie in vasche, pozzi, canali, serbatoi e tubazioni all'interno degli impianti di depurazione acque reflue e delle stazioni di sollevamento delle acque reflue di gestione ACEA P.I. SPA prevalentemente nei comuni del Pinerolese compreso il trasporto e scarico (oneri di smaltimento esclusi) dei materiali estratti, principalmente presso l'impianto di smaltimento sito in C.so della Costituzione 21 a Pinerolo (Depuratore di Pinerolo Val Chisone) o eventualmente presso altri impianti indicati dal Servizio Depurazione di ACEA P.I. SPA con reperibilità 7 giorni su 7, 24 ore su 24, per tutta la durata dell'appalto garantendo la pronta disponibilità dei mezzi occorrenti entro il termine massimo di un'ora dalla chiamata (oggetto del servizio sono sia gli interventi di manutenzione programmata sia quelli urgenti e in pronto intervento) per la durata di circa 24 mesi, alle condizioni e modalità previste nel "Capitolato speciale d'appalto", nonché alle condizioni previste nel presente disciplinare di gara e rispettivi allegati.*

Trattasi di un contratto di servizio "a misura", gli interventi oggetto del servizio non sono preventivamente determinabili nella loro natura ed ubicazione ma devono intendersi tutti quelli, sommariamente indicati nell'oggetto dell'appalto, durante il periodo contrattuale saranno, a insindacabile giudizio della DEC, richiesti in base a programmi di manutenzione prestabilita e in ragione di situazioni d'urgenza e di pronto intervento.

In forza di ciò i dati e le informazioni riguardanti le previsioni prestazionali riportati nei documenti di gara non potranno in alcun modo essere oggetto di alcuna richiesta e rivalsa di sorta da parte dell'aggiudicatario.

Stante la fattispecie dell'appalto, ACEA P.I. SpA non sarà pertanto in alcun modo tenuta a garantire nessun tipo di continuità e nessuna quantità minima temporale e l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa di sorta per mancato guadagno o altro in ragione di ciò neanche nell'eventualità che la durata esecutiva dell'appalto si protragga oltre le previsioni stimate (l'accordo quadro ha una durata presunta di circa 24 mesi decorrenti dal verbale di avvio dell'esecuzione - 1° ordine richiesto ma si concluderà con l'esaurimento dell'importo contrattuale a prescindere da detta scadenza temporale).

L'incidenza indicativa della manodopera per l'esecuzione dell'appalto, stimata sulla base delle ipotesi del computo, risulta pari al 46 % circa, come da relativa tabella di stima dell'incidenza della manodopera riportata sul Capitolato Speciale d'appalto.

In termini puramente statistici, e non vincolante in alcun modo, sulla base degli anni precedenti si può segnalare la seguente frequenza indicativa della tipologia di interventi richiesti:

50 % circa dei casi: mezzo di capacità utile da 20 a 30 mc;

30 % circa dei casi: mezzo di capacità utile da 10 a 16 mc;

20 % circa dei casi: mezzo di capacità fino a 9 mc.

L'intervento dell'operaio in assistenza al conduttore/operatore dell'autospurgo incide in termini statistici sul 10% dell'importo dell'appalto.

L'operaio in assistenza al conduttore/operatore è richiesto in maniera esclusiva dal Servizio Depurazione di ACEA P.I. SPA per gli interventi in particolari condizioni di rischio sicurezza ed in funzione della tipologia degli stessi. Per conduttore/operatore si intende l'autista dell'autospurgo che nel caso in cui non sussistano le condizioni del punto precedente effettua le operazioni oggetto dell'appalto in autonomia.

La mancata osservanza di tutte le disposizioni del presente articolo sarà considerata grave inadempimento contrattuale e darà diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto per colpa dell'Impresa per gravi inadempimenti.

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dichiara di avere piena conoscenza dei luoghi di lavoro, delle distanze e percorsi per raggiungerli e della consistenza delle infrastrutture e degli impianti oggetto d'appalto. ACEA P.I. SPA si riserva la possibilità, in caso di urgenze o problematiche, di far effettuare all'Appaltatore gli interventi che riterrà di sua convenienza, senza alcuna limitazione sulla ubicazione e durata senza che lo stesso abbia diritto ad elevare eccezioni e reclami.

Il servizio si svolgerà di norma presso gli impianti localizzati nei comuni appartenenti al territorio in oggetto. Tuttavia, l'Appaltatore potrà essere chiamato, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, ad effettuare servizi anche su infrastrutture nuove e/o diverse. Non si esclude infatti che l'Impresa aggiudicataria debba intervenire, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, anche su impianti ACEA P.I. SPA esterni alla zona di aggiudicazione. Tale circostanza non potrà costituire motivo per l'Appaltatore per chiedere variazione del prezzo contrattuale come sopra fissato o compensi aggiuntivi, anche se dovessero manifestarsi maggiori difficoltà di esecuzione. I servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi, ad ogni effetto, di carattere pubblico e per nessuna ragione potranno essere dall'Aggiudicatario sospesi o abbandonati.

Il servizio costituisce attività di pubblico interesse e non potrà quindi essere sospesa o abbandonata salvo i casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentati.

Trova sempre applicazione l'art. 34 comma 3 e 71 del D.lgs. codice, inerenti i criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

L'appalto è finanziato con risorse interne della Stazione Appaltante.

Nota di attenzione: in caso di procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 la Stazione Appaltante integrerà il testo del disciplinare con apposite clausole.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice si precisa che l'appalto non viene suddiviso in lotti funzionali in quanto le prestazioni oggetto dell'Accordo/contratto sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico e non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti funzionali o prestazionali.

Valore economico dell'appalto

n.	Oggetto	CPV (Principale)	Importo appalto a "misura" soggetto a "ribasso"	Oneri della sicurezza a "misura" "non" soggetti a ribasso
1	AQ per il Servizio di Vuotatura e pulizia vasche e manufatti all'interno degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento alle condizioni e modalità previste nel Capitolato e rispettivi allegati nonché alle condizioni previste nel presente disciplinare.	90513600-2 Servizi di rimozione fanghi	€ 593.000,00	€ 7.000,00
Importo totale presunto dell'appalto				€ 600.000,00
L'importo totale dell'appalto è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.				

In ragione della fattispecie dell'appalto, l'importo totale come sopra individuato è da considerarsi a tutti gli effetti quale limite di spesa del rapporto negoziale e di conseguenza del concerned contratto di appalto.

Il corrispettivo contrattuale sarà determinato applicando alle unità di misura delle singole prestazioni, accertate regolarmente eseguite, i prezzi unitari dedotti in contratto.

L'importo del ribasso, come determinato in sede d'aggiudicazione, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

I prezzi non potranno essere modificati sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, poiché le valutazioni estimative, poste a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non hanno valore negoziale.

L'importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base ai contratti applicativi emessi e alle quantità dei servizi effettivamente regolarmente eseguiti e accettati, fermi restando i limiti di cui al comma 12 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (il c.d. quinto d'obbligo) e le condizioni previste dal presente Capitolato.

I prezzi dell'elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con i criteri di cui al presente Capitolato, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari contrattuali» da applicare alle singole quantità eseguite

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del Codice, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Al ricevimento del certificato di pagamento (o di documento equivalente) L'aggiudicatario potrà emettere regolare fattura per l'importo contabilizzato. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 192/2012, il pagamento avrà luogo dopo l'emissione del certificato di pagamento (o di documento equivalente) da parte del responsabile del procedimento, previa presentazione da parte dell'Appaltatore di regolare fattura, **entro 60 giorni (fine mese data fattura)** in ragione delle tempistiche legate alla presentazione da parte del medesimo di regolare fattura elettronica, nonché di verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per poter procedere al pagamento.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato previa verifica positiva, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto: della correttezza contributiva, assicurativa e previdenziale tramite l'acquisizione del DURC; degli accertamenti presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973 e della Legge 205/2017; delle eventuali verifiche sui pagamenti ai subappaltatori; dell'ottemperanza alle disposizioni della Legge 136/2010 e s.m.i.; della conformità delle prestazioni eseguite.

In caso di ATI: la fatturazione alla Stazione appaltante verrà eseguita direttamente dalla impresa capogruppo. Le somme rimosse saranno suddivise sulla base di un estratto conto sottoscritto e quietanzato dalle imprese, trasmesso al Direttore dell'esecuzione del contratto per presa visione, esonerando la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in merito alla ripartizione dei compensi fra i membri del raggruppamento anche dopo la verifica di regolare esecuzione e l'estinzione completa del rapporto con la Stazione appaltante.

Ai sensi del DL 50/2017, si precisa che ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. è una Società soggetta a **Split Payment**. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui alla Legge 205/2017 ed inviate tramite SDI al Codice destinatario ACEA che sarà indicato in sede di stipula contrattuale. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.

Il Contratto/Accordo verrà formalizzato mediante scrittura privata, in seguito ad avvenuto perfezionamento dell'aggiudicazione e alla verifica dei requisiti di carattere generale ai sensi dell'art. 80 del Codice. Saranno a carico dell'aggiudicatario dell'appalto tutti gli oneri relativi alla stipula dell'Accordo/contratto, ivi comprese le spese di bollo, di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

L'Accordo quadro avrà una durata presunta di circa (24) mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio all'esecuzione del contratto (1° ordine applicativo) e **sarà valido fino all'esaurimento dell'importo**

totale dell'appalto pari a € 600.000,00. Al suo raggiungimento l'Accordo cesserà di avere efficacia, anche anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, ex art. 32, comma 8 del Codice, alla consegna del mandato e, anche nelle more della stipulazione formale dell'Accordo/Contratto. **Il pagamento della prima fattura non potrà comunque avere luogo se non dopo la stipula contrattuale.** Si evidenzia che l'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Non sono previsti rinnovi e/o proroghe tecniche dell'Accordo/Contratto.

Non è altresì previsto alcun premio di accelerazione nel caso che l'appalto fosse terminato anticipatamente rispetto ai termini previsti nel precedente articolo.

I prezzi unitari offerti resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo/Contratto; nel caso ne ricorrano i presupposti, trova comunque applicazione l'istituto della "revisione prezzi" di cui all'articolo 1664 del Codice civile, all'art. 106 del Codice dei contratti e all'art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (per i contratti relativi a servizi o forniture), **nonché la specifiche clausole di cui all'art. 22 del Capitolato**, a condizione che l'impresa ne faccia esplicita richiesta. La partecipazione dell'operatore alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto presuppone l'implicita conoscenza di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che possono influire sul costo delle prestazioni, per cui lo stesso non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere in fase esecutiva e per i conseguenti oneri sostenuti.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate soddisfano i parametri previsti dall'articolo 1664 del Codice Civile.

Nei contratti di durata superiore all'anno la revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento e/o una diminuzione delle prestazioni, la Stazione appaltante potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle medesime alle stesse condizioni previste nell'Accordo/Contratto originario fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, in applicazione dell'art. 106, comma 12 del Codice.

Qualora non siano previsti prezzi per prestazioni in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento con i criteri previsti nel capitolato e/o nel DPR 207/2010. Anche ai nuovi prezzi così determinati sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi, purché firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice Appalti, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In tal caso l'offerta deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare nell'offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà l'Accordo/Contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, l'offerta dovrà altresì indicare le parti di lavori/servizi/forniture che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere c) del Codice indicano in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, in alternativa possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Ai consorziati per cui il consorzio concorre **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione dell'Accordo/Contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art.45, comma 2, lett. b), è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole;
- d) **Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di

mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e s.m.i. e alle rispettive "Linee guida ANAC, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50" in vigore. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui sopra è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.

Costituisce altresì causa di esclusione il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti che seguono. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sulla Piattaforma o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Nel caso in cui a seguito delle verifiche, la ditta non fornisca prova dell'effettivo possesso di tali requisiti, l'Accordo/Contratto non sarà firmato e si provvederà ex art. 80, comma 12 del Codice

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Riguardano la situazione personale del soggetto, la sua affidabilità morale e professionale e **pertanto non sono suscettibili ad alcuna forma di sostituzione, né per essi è possibile ricorrere all'avvalimento.**

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) *(Se del caso: per chi svolgerà almeno una delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190):* **Iscrizione** all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura di propria competenza territoriale oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. **Stante nella fattispecie la percentuale d'incidenza nell'appalto superiore al 30% delle attività di cui all'elenco del comma 53 dell'art. 1 della L. 6.11.2012, n. 190.**
- c) **Per l'impresa che svolgerà l'attività di trasporto, possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti** nella categoria 4 dell'art. 8 del decreto Ministero Ambiente 28 aprile 1998 n. 406 ed **autorizzazione** al trasporto dei rifiuti di cui ai codici CER 190802, 190805, 200306 E 200304.

Tali requisiti dovranno essere dimostrati:

- **In sede di gara:**

Auto dichiarando il possesso del requisito (apposito punto dell'**ALLEGATO A**).

- **In fase di aggiudicazione:**

Punto a): sarà controllato dalla S.A., attraverso richiesta all'aggiudicatario del Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (la S.A. in quanto gestore di servizio pubblico non è abilitato a verificare telematicamente l'autocertificazione della C.C.I.A.A. prodotta in sede di gara).

Punto b,c,d): saranno controllati dalla S.A., attraverso richiesta diretta all'aggiudicatario della documentazione a comprova di quanto auto dichiarato in sede di gara.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA/FINANZIARIA E TECNICA/PROFESSIONALE DI "QUALIFICAZIONE E/O ESECUZIONE"

d) Requisito di capacità economica e finanziaria di "qualificazione" – Referenze bancarie.

Dichiarazione rilasciata da almeno n. (1) istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. 385/1993, di data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell'offerta, che attesti la solidità economica e finanziaria dell'impresa.

NOTA: Per questo requisito non è possibile ricorrere all'avalimento. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dalla Stazione appaltante, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 86, comma 4 e allegato XVII parte I del Codice.

Tale requisito dovrà essere dimostrato:

- **In sede di gara** producendo idonea documentazione atta a dimostrare quanto sopra riportato.

NOTA DI ATTENZIONE: Le dichiarazioni dovranno essere inserite nella piattaforma, **obbligatoriamente**, con la firma digitale dell'istituto bancario o intermediario autorizzato in quanto la firma digitale offre garanzie legalmente riconosciute in tema di verifica della provenienza e validità della trasmissione dei documenti, quindi di conseguenza anche sulla validità delle istanze e delle dichiarazioni e sulla conformità agli originali della documentazione trasmessa dall'operatore economico.

e) Requisito di capacità tecnica e professionale "di qualificazione" – Servizi analoghi.

Nell'ultimo triennio (settembre 2019 - settembre 2022), **antecedente la pubblicazione del presente bando**, il concorrente deve aver eseguito **servizi analoghi** a quelle da affidarsi per un importo almeno pari a quello posto a base di gara.

[Per le partecipanti che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: [(fatturato richiesto:3) × anni di attività].

Tale requisito dovrà essere dimostrato:

- **In sede di gara** auto dichiarando il possesso del requisito e/o le forme utilizzate dall'operatore economico per compensare eventuali carenze (apposito punto dell'**ALLEGATO A** e **ALLEGATO B**).

- **In fase di aggiudicazione**, producendo alla stazione appaltante idonea documentazione atta a dimostrare quanto auto dichiarato in fase di gara.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- Copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- Copia del contratto/i unitamente alle fatture relative al periodo richiesto;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- Copia dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- Copia dei contratti unitamente alle fatture relative al periodo richiesto.

(La Stazione Appaltante può prendere in considerazione un periodo più ampio di tre anni, ma per questa procedura si è deciso di considerare l'ultimo triennio).

f) Requisito di capacità tecnica e professionale "di esecuzione" Personale, mezzi ed attrezzature: disponibilità e piena efficienza, per tutto il periodo del servizio, degli automezzi /

attrezzature, di cui all'art. 9.2 del Capitolato, regolarmente rispondenti a tutte le norme per la circolazione stradale e di sicurezza previste.

Nota di attenzione:

- *In attuazione all'art. 34 comma 3 e 71 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., inerente i criteri di sostenibilità energetica e ambientale, si informa che sono introdotte le clausole contrattuali dettate dalla Legge 221/2015 art. 18, in cui è stata resa obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti dei criteri minimi ambientali disposti dal CAM all'interno degli elaborati di gara, a tal proposito vengono richiesti i criteri minimi ambientali (CAM). Per tutte le prescrizioni obbligatorie si fa riferimento al D.M. 10 Marzo 2020 - Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde, pubblicato sulla G.U. del 04 Aprile 2020.*
- *L'Appaltatore è tenuto a provare, in ogni momento della durata del contratto, il possesso di tutte le autorizzazioni di legge previste per l'esecuzione delle prestazioni, trasporto e trattamento dei rifiuti oggetto dello stesso. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione della sospensione o della revoca delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Tutti i mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti oggetto di gara dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di sicurezza, omologazione, autorizzazioni ecc., ed idonei ad impedire la dispersione e la fuoriuscita di esalazioni moleste ed eventuali percolati.*

g) Requisito di capacità tecnica e professionale “di esecuzione” Sede operativa: l'appaltatore deve disporre di una sede operativa dove siano ubicati i mezzi, così come specificato all'art. 9.2 del Capitolato.

h) Requisito di capacità tecnica e professionale “di esecuzione” Licenza conferimento SMAT): l'appaltatore dovrà possedere o impegnarsi ad ottenere la licenza al conferimento dei rifiuti ai codici CER 190802, 190805, 200306 e 200304 presso gli impianti di smaltimento di SMAT S.p.a. e sottoscrivere il Regolamento redatto da Acea P.I. S.p.A. relativo alle modalità di conferimento presso gli impianti di depurazione autorizzati gestiti da Acea P.I. S.p.A., così come specificato all'art. 9.2 del Capitolato.

i) Requisito di capacità tecnica e professionale “di esecuzione” Spazi confinati: requisito obbligatorio, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. 177/2011 per le attività in ambienti confinati o sospetti d'inquinamento, così come specificato all'art. 9.3 del Capitolato. Si evidenzia in merito a quest'ultimo requisito che eventuali subappalti per prestazioni da eseguire in ambienti soggetti all'applicazione di detta normativa saranno possibili unicamente se i relativi contratti saranno stati preventivamente **certificati** dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Tali requisiti dovranno essere dimostrati:

- **In sede di gara:**

*Auto dichiarando il possesso del requisito (apposito punto dell'**ALLEGATO A**).*

- **In fase di aggiudicazione efficace/stipula contratto, ad ogni modo prima della consegna del servizio. Punto g,h,i,j):** saranno controllati dalla S.A., attraverso richiesta diretta all'aggiudicatario della documentazione a comprova di quanto auto dichiarato in sede di gara.

La Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di verificare direttamente in campo l'effettivo possesso di quanto prodotto con la documentazione.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE RETE, GEIE

Nel caso di forniture o servizi:

- *Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie.*
- *Per raggruppamento di tipo orizzontale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.*

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di cui al precedente art. 7.1, lett. a - c), deve essere posseduto da:

- Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- Ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

(Se del caso) Il requisito di cui al precedente art. 7.1, lett. b) deve essere posseduto da:

- Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE che svolgeranno attività rientranti nei settori a "rischio" come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
- Ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica se rientranti nelle attività di cui sopra.

Il requisito di cui al precedente art. 7.1, lett. d), deve essere posseduto da:

- Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- Ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al precedente art. 7.2, lett. e) deve essere posseduto da:

- (Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale) il requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito di cui al precedente art. 7.2, lett. f) deve essere posseduto cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti, ognuno per le parti di propria competenza.

Il requisito di cui al precedente art. 7.2, lett. g) deve essere posseduto da:

- Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, dalla mandataria o dalla mandante.

Il requisito di cui al precedente art. 7.2, lett. h) deve essere posseduto da:

- Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;

Ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al precedente art. 7.2, lett. i) deve essere posseduto da:

- Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, dalla mandataria o dalla mandante o entrambe (il requisito in ogni caso deve essere in capo al soggetto che interviene nelle lavorazioni in spazi confinati).

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di cui al precedente art. 7.1, lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al precedente art. 7.1, lett. b) deve essere posseduto dall'impresa che svolgerà attività rientranti nei settori a "rischio" come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. A tal proposito si evidenzia che se il consorzio svolge "attività imprenditoriale

diretta” il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso, se invece non svolge “attività imprenditoriale diretta” il suddetto requisito deve essere posseduto dalla consorziata che svolge tale attività.

Il requisito di cui al precedente art. 7.1, lett.c) deve essere posseduto dall’impresa che svolgerà tale attività. A tal proposito si evidenzia che se il consorzio svolge “attività imprenditoriale diretta” il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso, se invece non svolge “attività imprenditoriale diretta” il suddetto requisito deve essere posseduto dalla consorziata che svolge tale attività

I requisiti di cui al precedente art. 7.2 per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) del codice, devono essere posseduti e comprovati direttamente dal consorzio, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dai singoli consorziati; nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice devono essere posseduti dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

È consentito ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), per le ragioni indicate all’art. 48, commi 17, 18 e 19 del Codice o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell’esecuzione dei lavori o dei servizi, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Per questa procedura non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, di idoneità professionale di cui al precedente art. 7.1 e di capacità economica e finanziaria di cui al precedente art. 7.2 lett. d) e tecnico professionale di cui al punto 7.2 lett h).

Non è mai ammesso l’avvalimento per l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali (ove necessaria).

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è ammesso, per il subappaltatore, il ricorso all’avvalimento.

(Non ammesso per questa procedura) Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità.

(Non attinente a questa procedura) Ai sensi dell’art. 89, comma 11 del Codice, non è ammesso l’avvalimento qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (ministero infrastrutture decreto 10 novembre 2016 n. 248 – categorie super specialistiche).

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché presentare tutta la documentazione espressamente richiesta al successivo art. 16.9.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente art. 2.4, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (riferimento art. 16.9 del Disciplinare di gara). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dell'appalto che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

In ragione delle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto la stazione appaltante può riservare l'esecuzione di una o più prestazioni all'affidatario avendo preventivamente motivato tale decisione.

L'aggiudicatario ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della SA dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- a) Il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del codice;
- b) All'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Trova applicazione quando disciplinato al capo 19 "Subappalto" del Capitolato.

Le categorie di forniture o servizi elencati all'art. 105 comma 3 del codice, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto.

Nel caso di appalti che richiedessero attività nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, l'eventuale subappalto è regolato dal D.P.R. 177/2011

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica inoltre, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione/fornitura. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

I subappaltatori dovranno essere obbligatoriamente, nel caso che le attività oggetto di subappalto siano riconducibili all'elenco di cui al suddetto comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012, iscritti alla White List

della Prefettura della propria competenza territoriale, oppure almeno essere già inseriti nella lista dei richiedenti (questo requisito verrà verificato ai fini dell'autorizzazione al subappalto).

Si precisa che i pagamenti saranno sempre effettuati all'Appaltatore che dovrà trasmettere ad ACEA, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **Una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore totale dell'Accordo/contratto e precisamente di importo pari a **€ 12.000,00** (Euro dodicimila/00) **a favore di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.**; la stazione appaltante può motivatamente ridurre la cauzione all'1% o aumentarla fino al 4%, ma per questa procedura si è deciso di tenerla al 2%, perché non sussistono ragioni che giustifichino l'applicazione di una percentuale differente.
- 2) **Una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
- 3) **Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore** che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione dell'Accordo/Contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula dell'Accordo/Contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento (se previsto).

La garanzia provvisoria è costituita:

- a. Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria, dovrà:

- 1) Contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) Essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) Essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, ovvero lo schema tipo 1.1 del D.M. 31/2018;
- 4) Avere validità per **180** giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) Prevedere espressamente:

- a. La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. La rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
 - c. La loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 6) Contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
 - 7) Riportare l'autentica della sottoscrizione secondo le modalità di seguito nel riquadro indicate;
 - 8) Essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Istituto bancario o Assicurativo

*La garanzia, l'eventuale dichiarazione di impegno e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:*

- Documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

O in alternativa

- Copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005).

O in alternativa

- In duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005.

Non saranno accettate altre forme di presentazione.

Operatore economico partecipante alla gara

*La garanzia fideiussoria rilasciata dall'istituto bancario/assicurativo in una delle forme sopra citate **deve essere firmata digitalmente anche** dalla persona delegata a rappresentare ed impegnare legalmente l'operatore economico partecipante alla gara.*

PER LA GARANZIA È OBBLIGATORIA LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA DIGITALE, SIA DEL GARANTE CHE DELL'OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE, SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti (**da allegare alla garanzia provvisoria seguendo le modalità previste all'art. 16.4.2 del disciplinare**).

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema

gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula dell'Accordo/Contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trovano applicazione le norme contenute all'art. 93 del D.lgs. 50/2016 per la suddetta cauzione.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 29 dicembre 2020, n. 1121 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021", pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e **inseriscono sulla piattaforma la copia scansionata della ricevuta di avvenuto pagamento firmata digitalmente dalla persona delegata a rappresentare ed impegnare legalmente la società.**

Il contributo è dovuto secondo l'importo descritto nella sottostante tabella:

Importo totale dell'Accordo/contratto	CIG	Importo contributo ANAC	
€ 600.000,00	9404407A28	Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 70,00
<u>Di conseguenza il concorrente deve eseguire un versamento pari a € 70,00</u>			

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'obbligo del versamento della contribuzione, sia nel caso di ATI costituita sia nel caso di ATI non ancora costituita, è unico e ricade sulla capogruppo, in quanto l'offerta è unica, anche se sottoscritta da tutte le imprese che la costituiscono.

In caso di consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate. In caso di consorzio ordinario, si applica quanto previsto per l'ATI.

Le cooperative sociali, in quanto soggetti ONLUS di diritto esentati, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 460/97, dall'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo, **non sono esonerate** dal pagamento del contributo all'Autorità dovuto per poter partecipare alla procedura di gara.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 266/2005.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica (se prevista), possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- L'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- La mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento (se previsto), può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- La mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- Il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Tramite **PEC o piattaforma telematica**, ai fini della sanatoria, la S.A. assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la S.A., **tramite PEC o piattaforma**, può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. L'operatore, **tramite PEC o piattaforma**, trasmette quanto richiesto dalla Stazione appaltante nel termine stabilito.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, c. 9 del Codice è facoltà della S.A. invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS

Non è richiesta nessuna iscrizione al sistema AVCPASS poiché trattasi di appalta rientrante nel settore speciale.

14. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente è nell'obbligo di compilare e inserire sulla piattaforma telematica nella sezione "Documentazione amministrativa" il DGUE, **firmato digitalmente dalla persona delegata a rappresentare ed impegnare legalmente la società**, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su

<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

secondo quanto di seguito indicato.

Nota di attenzione: Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica, in ottemperanza all'articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

Eventuali modifiche o sospensioni, apportate al codice degli appalti dal decreto legge n. 32 del 18/4/2019, convertito con modifiche nella Legge 55/2019, non riportate nel DGUE scaricato, sono comunque disciplinate nell'allegato A della stazione appaltante.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. I campi devono essere compilati nel seguente modo:

Nella parte “Identità del committente”:

Nome: Acea Pinerolese Industriale S.p.A.

Codice fiscale: 05059960012

Nella parte “Informazioni sulla procedura di appalto”:

Di quale appalto si tratta: Procedura Aperta

Titolo o breve descrizione dell'appalto:

Accordo quadro per il servizio di spurgo, vuotatura e pulizia di vasche e manufatti all'interno degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento nei comuni pinerolesi (valli chisone, germanasca e pellice comprese) di gestione Acea p.i. spa anni 2022-2024

N. di riferimento attribuito al fascicolo: **CIG: 9404407A28**

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Avvalimento (sezione C). Non previsto per questa procedura

Da non compilare

In caso di subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'intenzione di voler subappaltare l'attività di trasporto con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo dell'Accordo/Contratto (vedi precedente art. 9).

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal **punto 6** del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione (parte da completare sulla base di quanto richiesto dalla stazione appaltante ai precedenti punti 7.1 e 7.2).

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- La sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale;
- La sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria;
- La sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica;
- La sezione D per dichiarare il possesso delle eventuali certificazioni.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente disciplina.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente gara è completamente in modalità telematica. L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/05.

I documenti richiesti al successivo art. 16 dovranno essere inseriti sulla piattaforma telematica nelle modalità di seguito elencate:

1) Scansione in un formato statico del documento (es. PDF/ A studiato appositamente per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici); in pratica il formato trasmesso non dovrà contenere al suo interno "macrostruzioni" o "codici eseguibili" che possano modificare i fatti, gli atti o i dati in esso rappresentati.

2) Apposizione della firma digitale, obbligatoria, da parte del legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla gara sul documento scansionato. Fanno eccezione:

- **La referenza bancaria** per la quale è richiesta la sola firma digitale del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'istituto bancario o intermediario autorizzato.
- **La garanzia provvisoria** per la quale è richiesta oltre alla firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla gara anche la firma digitale del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante così come previsto all'art. 10 del disciplinare.

Preme evidenziare che sulla piattaforma telematica la **"Firma digitale"** è necessaria poiché offre garanzie legalmente riconosciute in tema di verifica della provenienza e validità della trasmissione dei documenti, quindi di conseguenza anche sulla validità delle istanze e delle dichiarazioni e sulla conformità agli originali della documentazione trasmessa dall'operatore economico. **Di conseguenza il possesso del dispositivo per la "Firma digitale" è obbligatorio, a pena di non ammissione.**

Si precisa che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla gara, devono essere sottoscritti da uno dei seguenti soggetti:

- Dal titolare se trattasi di ditta individuale, da amministratore munito del potere legale di rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi di cui all'art. 45, lett. b), c) ed e) del Codice;
- Da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato;
- Dall'istitutore secondo quanto in appresso indicato;

Qualora sia presente la figura dell'istitutore (art. 2203 e segg. del cod. civ.), del procuratore (art. 2209 e segg. del cod. civ.) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi, ma i relativi poteri vanno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara. Nel caso dell'istitutore sarà sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese.

Ciascun dichiarante dovrà caricare nell'apposito campo della piattaforma copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.

3) Caricamento sulla piattaforma del documento scansionato e firmato digitalmente nell'apposito campo previsto.

Nota di attenzione: Tutta la documentazione in originale deve essere conservata agli atti dall'operatore economico partecipante per eventuali controlli da parte della Stazione appaltante o delle Autorità.

Il plico telematico, contenente l'offerta, dovrà essere caricato sulla Piattaforma, **a pena di esclusione, entro il termine indicato nella scheda di gara "Caricamento offerta su piattaforma" che si trova nella prima pagina del presente disciplinare**, termine perentorio. Al riguardo si precisa che il plico telematico, contenente tutti i documenti che lo costituiscono, dovrà essere inserito entro il termine

perentorio suddetto, in quanto la Piattaforma, anche se il Concorrente è nella fase di caricamento documenti (ovvero ha la sessione aperta), decorso il termine di presentazione dell'offerta, non consentirà più di inviare il plico telematico a garanzia che l'offerta pervenga nei termini stabiliti. **Ne consegue che, la responsabilità del tempestivo caricamento sulla Piattaforma del plico telematico è ad esclusivo carico del Concorrente.** Al momento della ricezione delle offerte, la Piattaforma trasmette in via elettronica a ciascun Concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa. L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla Piattaforma, come risultante dai log dello stesso Sistema. Il Concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché la Piattaforma automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "**sostituita**") e la sostituisce con la nuova.

I Concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore della Piattaforma da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la Piattaforma e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. La Stazione Appaltante comunque si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della Piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso alla Piattaforma o che impediscano di formulare l'offerta.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. **Saranno anche escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto a quanto posto a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L'offerta è costituita da due sezioni, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta economica”

Nota di attenzione: *l'offerta tecnica per questa gara non è prevista poiché trattasi di gara con criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”.*

Il caricamento sulla piattaforma della documentazione amministrativa, dell'eventuale offerta tecnica (nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa) e dell'offerta economica dovrà avvenire in sezioni distinte così come richiesto al comma precedente. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la mancata separazione della documentazione così come dettagliatamente richiesto, **costituirà causa di esclusione.**

Tutte le dichiarazioni dovranno essere redatte sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e inserite sulla piattaforma rispettando quanto disciplinato nel presente articolo. Gli spazi previsti, qualora non adeguati alle esigenze dell'offerente, potranno essere integrati con appositi allegati, da richiamare sulla dichiarazione, che dovranno essere caricati nell'apposito campo della piattaforma. **Si prega comunque di caricare sulla piattaforma la documentazione effettivamente richiesta nel disciplinare in modo tale da rendere più fluida e celere l'apertura della documentazione amministrativa ed evitare sovraccarichi del sistema.**

Le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante nelle modalità già sopra descritte. La domanda di partecipazione (allegato A) deve essere invece essere redatte in bollo (marca da bollo da € 16,00 - Euro sedici/00) **solo per le procedure aperte (in caso di procedura negoziata la marca da bollo non deve essere applicata).**

Per eventuali concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella "Documentazione Amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Qualora sia prescritto nel presente disciplinare che un documento sia in corso di validità, si intende che lo stesso deve essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

16. CONTENUTO DELLA SEZIONE “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La sezione “A - **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**”, dovrà contenere, a pena di esclusione:

1. domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2. DGUE;
3. *[eventuale]* dichiarazione integrativa;
4. garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno del fideiussore;
5. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC (se dovuto);
6. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 16.9;
7. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 16.10;

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO A)

Domanda di partecipazione, redatta in bollo (*solo se trattasi di procedura aperta, nel caso di procedura negoziata la marca da bollo non deve essere applicata*) secondo il modello predisposto, contenente tutte le informazioni e dichiarazioni con la quale l'operatore economico chiede di poter partecipare alla procedura, attesta l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, c. 1, 2, 4, 5 del Codice, il possesso dei requisiti di carattere professionale e l'accettazione di tutte le condizioni che regolano l'appalto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 *quater* del D.L. 76/20 e il domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6 *bis* e 6 *ter* del D.Lgs 82/05 o, per gli operatori transfrontalieri, l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, Codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata; etc.). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

L'operatore economico dovrà caricare il documento su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, solo dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, da ognuno dei soggetti che costituirà il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.lg. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.lg. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso il concorrente allega alla domanda copia conforme dell'originale della procura ovvero la visura camerale/certificato di iscrizione camerale qualora dalla medesima risultino indicati espressamente i poteri rappresentativi conferiti con la procura.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo, il pagamento della medesima del valore di euro 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato PDF. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. La stazione appaltante tiene in considerazione le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/72, allegato B e al D.Lgs. n. 117/17, articolo 82.

[Nel caso di gara suddivisa in lotti] Se sono previsti criteri di selezione diversi per ciascun lotto, si devono richiedere tanti DGUE distinti quanti sono i lotti in cui il concorrente intende partecipare. Se vi

sono lotti per i quali sono previsti i medesimi criteri di selezione, la SA può prevedere la presentazione di un unico DGUE per quei lotti.

Nel caso in cui le informazioni contenute nel DGUE non siano ritenute sufficienti, la stazione appaltante chiede ai concorrenti la presentazione di una dichiarazione integrativa che copra le informazioni non previste nel DGUE o non aggiornate.

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Documento di Gara Unico Europeo – “DGUE” nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo 14.

L'operatore economico dovrà caricare il documento su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.

L'operatore economico che partecipa alla gara **per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti** per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

Il DGUE deve, inoltre, essere presentato per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

L'operatore economico che partecipa **per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti** deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati.

Se più operatori economici partecipano alla procedura di appalto sotto qualsiasi forma di raggruppamento il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

NOTA DI ATTENZIONE: quanto dichiarato sul DGUE deve corrispondere a quanto dichiarato nell'**ALLEGATO A** per uniformità dei documenti di gara. *Eventuali incongruenze NON saranno accettate e saranno oggetto di soccorso istruttorio.*

16.3 CAPACITÀ ECONOMICA/FINANZIARIA E TECNICA/PROFESSIONALE DI “QUALIFICAZIONE

16.3.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Dichiarazione rilasciata da n. 1 istituto bancario o intermediario autorizzato nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 7.2 lett. d).

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 7.3 e 7.4.

L'operatore economico dovrà caricare il documento su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.

SI RICORDA CHE per la referenza bancaria è richiesta la sola firma digitale del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'istituto bancario o intermediario autorizzato.

16.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE DI QUALIFICAZIONE (SERVIZI ANALOGHI)

Dichiarazione da redigersi sul modello “**ALLEGATO B**”, attestante quanto richiesto al precedente art. 7.2 lett. e).

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 7.3 e 7.4.

Nel caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 8 e 14.

L'operatore economico dovrà caricare il documento su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.

Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento il documento dovrà essere **compilato e sottoscritto** dagli stessi soggetti indicati al precedente art. 16.1, comma 5, a seconda del tipo di raggruppamento con il quale si intende partecipare.

FACOLTATIVO: *Il concorrente partecipante potrà, già in questa fase, inserire su Piattaforma, oltre al modello **ALLEGATO B** “obbligatorio”, idonea documentazione, vedi precedente art. 7.2 lett e), a conferma delle dichiarazioni stabilite nell'allegato stesso. La presentazione di tale documentazione permetterà alla Stazione Appaltante di aggiudicare in tempi più rapidi qualora la documentazione a comprova dei requisiti di cui sopra non sia reperibile presso la Banca dati nazionale degli operatori economici, ex art. 81 del d.lgs. 50/2016. La mancata presentazione non comporterà causa di esclusione o di soccorso istruttorio. Nel caso l'operatore volesse invece inserirli, la documentazione dovrà essere caricata su Piattaforma dal Concorrente, utilizzando l'apposito campo denominato “Eventuali documenti integrativi” seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.*

16.4 CAUZIONE PROVVISORIA / CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

16.4.1 CAUZIONE PROVVISORIA

Copia del documento attestante la garanzia provvisoria con allegato:

- **Una dichiarazione sostitutiva (obbligatoria) di atto notorio del fideiussore** che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.
- **Se del caso: dichiarazione di impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.

Trova applicazione quanto dettagliatamente disciplinato al precedente art. 10.

L'operatore economico dovrà caricare il documento su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.

Si ricorda inoltre che la cauzione **deve essere sottoscritta** dall'impresa mandataria / capogruppo / capofila e, se del caso, **deve essere intestata** a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio.

SI RICORDA CHE è obbligatorio inserire la “cauzione provvisoria” sulla piattaforma corredata dalle due firme digitali “del contraente” e “dell'ente assicuratore”. La presenza di una sola firma sarà oggetto di soccorso istruttorio.

16.4.2 CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ PER RIDUZIONE DELLA CAUZIONE

Copia/e della/e certificazione/i di qualità o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più certificazioni, rilasciata/e da società di certificazione regolarmente autorizzata/e, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione per la riduzione della cauzione nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7 del Codice.

Trova applicazione quanto dettagliatamente disciplinato al precedente art. 10.

L'operatore economico dovrà caricare il documento su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.

16.5 VERSAMENTO ANAC

Copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 11.

L'operatore economico dovrà caricare il documento su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.

16.6 PROCURA INSISTORIA / PROCURA SPECIALE

Copia della Procura institoria / Procura speciale nell'eventualità che l'offerta economica, tecnica e/o qualsiasi altra dichiarazione sia sottoscritta da tali rappresentanti del concorrente o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più procure se anch'esse rientranti nella condizione sopra specificata.

Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente può essere prodotta **copia** del predetto certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.

L'operatore economico dovrà caricare il documento su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.

16.7 REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS/DOCUMENTO PASSOE

Nessuna registrazione da eseguire nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 13.

16.8 VERBALE DI SOPRALLUOGO E/O PRESA VISIONE ELABORATI

Nessun verbale da inserire su piattaforma nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 2.3.1.

16.9 IN CASO DI AVVALIMENTO

Nessun documento da inserire su piattaforma nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 8 (avvalimento non previsto per questa procedura).

16.10 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 7.3 e 7.4, nel caso di soggetti associati, **il concorrente è nell'obbligo di inserire** su piattaforma la documentazione di seguito indicata.

Si ricorda che l'operatore economico dovrà caricare la documentazione richiesta nei commi successivi su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- **Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata.
- **Dichiarazione** sottoscritta dall'impresa mandataria/capofila, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei servizi/forniture/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (**ALLEGATO C**).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- **Copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE**, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- **Dichiarazione** sottoscritta dall'impresa mandataria/capofila, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei servizi/forniture/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati (**ALLEGATO C**).

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- **Dichiarazione** sottoscritta dai soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, attestante (**ALLEGATO C**):
 - a. L'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà l'Accordo/Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. Ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei servizi/forniture/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- a. Copia del contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b. Dichiarazione sottoscritta dall'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e le parti dei servizi/forniture/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete (**ALLEGATO C**).

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- a. Copia, sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, del contratto di rete, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- b. Dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, che indichi le parti dei servizi/forniture/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete (**ALLEGATO C**).

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- a. In caso di RTI costituito: Copia, sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, del contratto di rete, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, che indichi le parti dei servizi/forniture/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete (**ALLEGATO C**).
- b. In caso di RTI costituendo: Copia, sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, del contratto di rete, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti (**ALLEGATO C**): a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; le parti dei servizi/forniture/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

SI RICORDA INOLTRE CHE:

- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, richieste nel presente art. 16;
- Ai sensi dell'art. 80, comma 12 del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'A.N.A.C. che, se ritiene che sia stata resa con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa

documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 80, comma 1 del medesimo decreto, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

16.11 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento al contratto.

17. CONTENUTO DELLA SEZIONE “OFFERTA TECNICA”

NON APPLICABILE - *Trattasi di aggiudicazione con il criterio del “minor prezzo”*

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

NON APPLICABILE - *Trattasi di aggiudicazione con il criterio del “minor prezzo”*

17.2 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

NON APPLICABILE - *Trattasi di aggiudicazione con il criterio del “minor prezzo”*

17.2.1 PROCEDURA IN PRESENZA DI CRITERI QUANTITATIVI

NON APPLICABILE - *Trattasi di aggiudicazione con il criterio del “minor prezzo”*

17.2.2 PROCEDURA IN PRESENZA DI CRITERI TABELLARI

NON APPLICABILE - *Trattasi di aggiudicazione con il criterio del “minor prezzo”*

17.2.3 PROCEDURA IN PRESENZA DI CRITERI DISCREZIONALI

NON APPLICABILE - *Trattasi di aggiudicazione con il criterio del “minor prezzo”*

18. CONTENUTO DELLA SEZIONE “OFFERTA ECONOMICA”

La sezione “**B – OFFERTA ECONOMICA**” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta in conformità all' “**ALLEGATO D**” (modulo offerta economica).

L'operatore economico dovrà caricare il documento su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.

Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento il documento deve essere unico ma dovrà essere **sottoscritto** dagli stessi soggetti indicati al precedente art. 16.1, comma 4, a seconda del tipo di raggruppamento con il quale si intende partecipare.

L'offerta dovrà contenere:

- a) Il **ribasso percentuale**, unico e incondizionato, sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara.
- b) [**Ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale**] **La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;

c) **[Ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale] La stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Non saranno ammesse offerte che prevedano una percentuale di sconto pari o inferiore a 0. Non saranno altresì ammesse offerte parziali e/o condizionate, non sottoscritte, indeterminate o tra loro alternative.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati all'art. 8 del capitolato.

Si precisa che per gli importi/prezzi (espressi in euro) e le percentuali di sconto all'interno dell'offerta economica, verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

In caso di discordanza tra "percentuale di sconto" offerta indicato in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, in applicazione del disposto dell'art.72, comma 2, R.D. 23 maggio 1924 n.827.

L'offerta dovrà intendersi valida per **sei mesi** oltre il termine fissato per la presentazione della stessa, fatta salva la possibilità della S.A. di chiederne il differimento, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice.

L'importo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per questo appalto è pari ad € 0,00.

L'offerta economica deve essere separata dalla documentazione prevista nella sezione amministrativa e nell'eventuale offerta tecnica così come richiesto al precedente articolo 15.

Nel caso che il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la menzione dell'offerta economica all'interno della documentazione amministrativa o dell'offerta tecnica, nonché l'inosservanza della prescrizione di suddividere la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica ed economica in sezione telematiche separate **sarà causa di esclusione.**

In caso di discordanza tra la percentuale di sconto offerta e l'importo ribassato, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, in applicazione del disposto dell'art.72, comma 2, R.D. 23 maggio 1924 n.827.

18.1 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

NON APPLICABILE - *Trattasi di aggiudicazione con il criterio del "minor prezzo"*

19. EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI

Ogni altra documentazione non espressamente prevista potrà essere caricata su Piattaforma dal Concorrente, utilizzando l'apposito campo denominato "**Eventuali documenti integrativi**".

L'operatore economico dovrà caricare il documento su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.

IMPORTANTE: *Si prega di caricare sulla piattaforma la documentazione effettivamente richiesta nel disciplinare in modo tale da rendere più fluida e celere l'apertura della documentazione amministrativa ed evitare sovraccarichi del sistema.*

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio del "minor prezzo", ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis e 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante offerta sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara. Si precisa che l'appalto sarà aggiudicato al miglior ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara "valore percentuale più alto".

Il ricorso a tale criterio di aggiudicazione è motivato dal fatto che trattasi di un servizio standardizzato con condizioni definite dal mercato nazionale e dove l'incidenza della manodopera è inferiore al 50% del valore.

Si evidenzia comunque che qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

NOTA DI ATTENZIONE: *Ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, e che non presentano carattere transfrontaliero, sarà applicata l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter. L'esclusione automatica non sarà applicata quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci (fino al 30 giugno 2023, nel caso di procedure negoziate, l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, in luogo di 10, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020).*

Ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali; pertanto, qualora la percentuale di ribasso indicata avesse un numero di cifre decimali superiore a tre, si procederà con il troncamento alla terza cifra decimale.

Far riferimento al successivo punto 23 per chiarimenti sul metodo applicato dalla stazione appaltante per la valutazione dell'offerta.

20.1 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO FINALE

NON APPLICABILE - *Trattasi di aggiudicazione con il criterio del "minor prezzo"*

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TELEMATICA

La prima seduta pubblica, attivata in modalità telematica, avrà luogo il **giorno indicato nella scheda di gara "Prima seduta telematica pubblica"** che si trova nella prima pagina del presente **disciplinare** presso la sede legale della Stazione Appaltante, Via Vigone, 42 – 10064 Pinerolo (TO).

Si evidenzia che il partecipante a una procedura telematica potrà partecipare alla seduta di gara "da remoto" grazie alla funzionalità integrata nella piattaforma. A tal proposito si rimanda al precedente art. 2.1, ultimo comma del disciplinare per la spiegazione dettagliata su cosa potrà essere visualizzato tramite piattaforma.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati agli eventuali concorrenti tramite avviso sulla pagina internet, all'indirizzo <https://aceapinerolese.acquistitelematici.it/gare> nella sezione dedicata alla presente procedura aperta, almeno 3 giorni prima della data fissata.

Sarà quindi onere dei concorrenti consultare la piattaforma per avere tempestivamente informazioni delle vicende dell'appalto e nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate sulla piattaforma.

Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti, tramite area messaggistica su piattaforma oppure a mezzo PEC, almeno 24 ore prima della data fissata.

Nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 148/21 la pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta, a verificare sulla Piattaforma la completezza della documentazione presentata dai concorrenti:

Nel caso di procedura di gara con il criterio del minor prezzo:

Sezione "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e sezione "OFFERTA ECONOMICA"

Nel caso di procedura di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

Sezione "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", sezione "OFFERTA TECNICA" e sezione "OFFERTA ECONOMICA".

Subito dopo, provvederà all'apertura telematica della sezione contenente la documentazione amministrativa al fine di esaminarne la completezza e la correttezza rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare, mentre l'offerta tecnica (se richiesta) e quella economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa;

- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
 - c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) (Se del caso) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 12;
- b) Adottare il provvedimento che determina le esclusioni.

La Stazione Appaltante, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo della piattaforma della stazione appaltante. La prosecuzione delle procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

NON APPLICABILE - Trattasi di aggiudicazione con il criterio del "minor prezzo"

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Procedura applicata nel caso di appalto aggiudicato con il criterio del minor prezzo:

Il Seggio di gara procede poi, nella stessa seduta (art. 21 del disciplinare), qualora non si dovrà ricorrere all'applicazione della sospensione di cui all'art. 83, comma 9 del Codice, o in una seconda seduta nell'eventualità invece di applicazione del disposto normativo di cui sopra (seduta che sarà comunicata a tutti i concorrenti ammessi mediante area messaggistica su piattaforma ~~fax~~ o posta certificata con un 24 ore di anticipo), all'apertura della sezione "OFFERTA ECONOMICA", contenente le offerte economiche, con verifica della correttezza formale delle sottoscrizioni e la lettura, ad alta voce, dei ribassi offerti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino lo stesso ribasso, si procederà mediante sorteggio "on line" convocando un'ulteriore seduta di gara a tutte le ditte partecipanti (senza obbligo di partecipazione) che avverrà non in presenza ma da remoto tramite video. Le modalità di accesso verranno comunicate all'interno della convocazione stessa.

Procedura applicata nel caso di appalto aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

Il Seggio di gara procede, nella stessa seduta (art. 21 del disciplinare), qualora non si dovrà ricorrere all'applicazione della sospensione di cui all'art. 83, comma 9 del Codice, o in una seconda seduta nell'eventualità invece di applicazione del disposto normativo di cui sopra (seduta che sarà comunicata a tutti i concorrenti ammessi mediante piattaforma o fax o posta certificata con un 24 ore di anticipo), all'apertura della sezione "OFFERTA TECNICA" ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti nel disciplinare di gara, per poi trasmettere tale documentazione alla Commissione Giudicatrice. In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione tecnica dell'offerta e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel disciplinare di gara. Successivamente, in seconda (terza) seduta (seduta che sarà comunicata a tutti i concorrenti ammessi mediante area messaggistica su piattaforma, posta certificata con un 24 ore di anticipo), il seggio di gara darà lettura dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun offerente e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, il seggio di gara procederà all'apertura della sezione "OFFERTA ECONOMICA" contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri/modalità descritte nel disciplinare di gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica si procederà mediante sorteggio "on line" convocando un'ulteriore

seduta di gara a tutte le ditte partecipanti (senza obbligo di partecipazione) che avverrà non in presenza ma da remoto tramite video. Le modalità di accesso verranno comunicate all'interno della convocazione stessa.

All'esito delle operazioni previste nel riquadro soprastante, il seggio di gara redige la graduatoria e procede, all'individuazione delle offerte anormalmente basse con le modalità di seguito indicate:

PROCEDURA APPLICATA NEL CASO DI APPALTO AGGIUDICATO CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO:

a) Nel caso di almeno cinque offerte ammesse, si procederà per determinare la “soglia di anomalia” e individuare le offerte anormalmente basse ad applicare quanto di seguito regolamentato:

Procedimento 1): Quando il **numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia si procede ai sensi dell'art. 97 comma 2 del codice.

Procedimento 2): Quando il **numero delle offerte ammesse è inferiore a 15**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia si procede ai sensi dell'art. 97 comma 2-bis del codice.

Nota di attenzione: *Ai sensi dell'art. 97 comma 2-ter del codice, al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.*

Determinata la soglia di anomalia si procederà ai sensi dall'art. 97, comma 8 del Codice, o meglio:

- Nel caso che il numero delle offerte ammesse alla procedura è inferiore a dieci (fino al 30 giugno 2023, nel caso di procedura negoziata, l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, in luogo di 10, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020) non sarà applicata

l'esclusione automatica delle offerte. Il Seggio di gara dichiarerà la **proposta di aggiudicazione** dell'appalto al concorrente con l'offerta di ribasso più alta, salvo le successive determinazioni del Responsabile del procedimento in esito al procedimento di valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 1 del Codice, da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 97, commi 4, 5, 6 e 7 stesso decreto. Il processo di cui sopra ha inizio sottoponendo a verifica la prima migliore offerta, e qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata. Nell'eventualità che la proposta di aggiudicazione sia effettuata ad un'impresa diversa da quella individuata in sede di gara, sarà comunicato tramite area messaggistica su piattaforma, PEC o fax a tutti i soggetti partecipanti alla gara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base agli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile, per poi procedere con la proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta non anomala. Nell'eventualità invece risulti confermato l'aggiudicatario risultante in sede di gara, l'esito definitivo della stessa sarà comunicato a tutti i partecipanti mediante la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice. La procedura come sopra descritta non sarà esercitata qualora dai procedimenti non sarà evidenziata alcuna offerta anomala, procedendo in tal caso a dichiarare la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente con l'offerta di ribasso più alta.

- Nel caso che il numero delle offerte ammesse alla procedura è pari o superiore a dieci sarà applicata l'esclusione automatica delle offerte (così come regolamentato nell'art. 97, comma 8 del Codice, per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, e che non presentano carattere transfrontaliero, sarà applicata l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter). Il Seggio di gara dichiarerà quindi la **proposta di aggiudicazione** dell'appalto al primo concorrente non escluso. Resta ferma la possibilità di sottoporre a valutazione di congruità ex art. 97, comma 6 del Codice. Anche in questo caso l'esito definitivo della stessa sarà comunicato a tutti i partecipanti mediante la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.

Nel caso che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e **gli importi sono superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice**, o presentano carattere transfrontaliero **l'esclusione automatica non verrà applicata** e si procederà ai sensi del precedente punto “Nel caso che il numero delle offerte ammesse alla procedura è inferiore a dieci”.

b) Nel caso, invece, in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis del codice, si procederà ai sensi del comma 6 dello stesso articolo.

Il Seggio di gara dichiarerà la **proposta di aggiudicazione** dell'appalto al concorrente con l'offerta di ribasso più alta, salvo le successive determinazioni del Responsabile del procedimento in esito alle verifiche di congruità di cui

all'art. 97, comma 6 del Codice. Anche in questo caso l'esito definitivo della stessa sarà comunicato a tutti i partecipanti mediante la comunicazione ex art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.

In entrambe i casi sopra menzionati:

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 1 e seguenti del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del procedimento valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile del procedimento richiede per iscritto al concorrente tramite area messaggistica su piattaforma, la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il Responsabile del procedimento esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

PROCEDURA APPLICATA NEL CASO DI APPALTO AGGIUDICATO CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA:

a) Ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice, nel caso il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, la congruità è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara.

Il Seggio di gara dichiarerà la **proposta di aggiudicazione** dell'appalto al concorrente con l'offerta più vantaggiosa, salvo le successive determinazioni del Responsabile del procedimento in esito al procedimento di valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 1 del Codice, da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 97, commi 4, 5, 6 e 7 dello stesso decreto. Il processo di cui sopra ha inizio sottoponendo a verifica la prima migliore offerta, e qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute non anomale. A tal fine assegna un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Nell'eventualità che la proposta di aggiudicazione sia effettuata ad un'impresa diversa da quella individuata in sede di gara, sarà comunicato tramite area messaggistica su piattaforma PEC a tutti i soggetti partecipanti alla gara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base agli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile, per poi procedere con la proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta non anomala. Nell'eventualità invece risulti confermato l'aggiudicatario risultante in sede di gara, l'esito definitivo della stessa sarà comunicato a tutti i partecipanti mediante la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice. La procedura come sopra regolamentata non sarà esercitata qualora non sarà evidenziata alcuna offerta anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice, procedendo in tal caso a dichiarare la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente con l'offerta più vantaggiosa. Resta ferma la possibilità di sottoporre a valutazione di congruità ex art. 97, comma 6 del Codice.

b) Ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice, nel caso in cui invece il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre, si procederà ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Il Seggio di gara dichiarerà la **proposta di aggiudicazione** dell'appalto al concorrente con l'offerta più vantaggiosa. Resta ferma la possibilità di sottoporre a valutazione di congruità ex art. 97, comma 6 del Codice, secondo le modalità di cui alla precedente lett. a). Anche in questo caso l'esito definitivo della stessa sarà comunicato a tutti i partecipanti mediante la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.

Si ricorda inoltre che:

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione giudicatrice/seggio di gara provvede a comunicare, tempestivamente all'ufficio appalti - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- Mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella parte amministrativa e tecnica, nel caso che il criterio di aggiudicazione sia dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- Presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- Presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice/seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Le offerte duplici (con alternative), o redatte in modo imperfetto o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.

Qualora il Seggio accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere il concorrente per il quale è accertata tale condizione.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO/CONTRATTO

Formulata la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, adeguatamente comprovata, il Responsabile del procedimento chiude le operazioni di gara e trasmette agli uffici competenti tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

Ai sensi dell'art. 95, comma 15 del codice ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'Accordo/Contratto, la S.A. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Nel caso in cui non sia individuato un soggetto aggiudicatario, la S.A. si riserva altresì la facoltà di non procedere all'aggiudicazione. Nelle predette ipotesi, i concorrenti provvisoriamente aggiudicatari non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

La S.A. si riserva la facoltà di procedere con l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la S.A., ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la S.A. prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto.**

L'aggiudicazione **diventa efficace**, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti (nel settore ordinario i requisiti di carattere generale saranno richiesti attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass). Divenuta efficace l'aggiudicazione, la Stazione

Appaltante provvederà ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice mediante PEC o tramite la Piattaforma.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al successivo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Se dai controlli effettuati dal Direttore generale/Amministratore delegato sulla legittimità degli atti della commissione di gara / Seggio di gara emergono delle irregolarità, la gara sarà annullata in via di autotutela ai sensi dell'art. 21-octies della L. 241/1990 e s.m.i.

La stipulazione dell'Accordo/Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Inoltre l'aggiudicatario, prima della stipula contrattuale, dovrà: dimostrare il possesso dell'idoneità tecnico-professionale di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; fornire le informazioni relative all'organico medio annuo ai sensi del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.; fornire il nominativo dei responsabili e dei dipendenti che potrebbero intervenire nelle prestazioni oggetto dell'appalto; produrre la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice; produrre la polizza assicurativa "R.C.T." nei modi e termini previsti dal capitolato; consegnare il documento di valutazione dei rischi sottoscritto dal datore di lavoro su supporto informatico; contro accettare il DUVRI redatto dalla stazione appaltante (se previsto); produrre la comunicazione di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 e s.m.i.; se del caso effettuare la denuncia di assunzione del nuovo appalto agli Enti Previdenziali competenti per il territorio in cui si eseguono le prestazioni o, nel caso non ci fosse l'obbligo, dichiarare la motivazione perché la denuncia non deve essere eseguita; dimostrare gli eventuali adempimenti di cui al D.P.C.M. 187/1991; versare le spese di bollo su contratto, capitolato, offerta economica e tecnica (nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa) nella misura indicata in sede di stipula contrattuale.

L'aggiudicatario in fase di aggiudicazione efficace/stipula contratto, ad ogni modo prima della consegna della fornitura, dovrà produrre tutta documentazione a comprova di quanto dichiarato in fase di gara relativamente ai requisiti di capacità tecnica/professionale di "ESECUZIONE" previsti al precedente art 7.2.

Oltre alla suddetta documentazione le imprese associate, se non previamente costituite in A.T.I, dovranno produrre copia autentica dell'atto di conferimento del mandato speciale, irrevocabile di rappresentanza all'impresa capogruppo, nonché di conferimento di procura a chi legalmente rappresenta la medesima, il tutto con dimostrazione dei poteri dei sottoscrittori per la costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese. Tale atto dovrà essere coerente con gli impegni sottoscritti dalle imprese in sede di offerta.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a **€ 700,00 + I.V.A. + importo di bollo € 16,00**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà essere disponibile alla data che sarà fissata da questa Società, per la stipulazione dell'Accordo/Contratto in modalità elettronica; nel caso l'aggiudicatario non si renda disponibile nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà della stazione appaltante aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula dell'Accordo/Contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione efficace.

L'Accordo/Contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione efficace, **fatti salvi i casi di cui all'art. 32, comma 10, lett. a) e b) del medesimo Codice**. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione della prestazione.

L'Accordo/Contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. L'aggiudicatario deve essere in possesso, obbligatoriamente, dell'apposito dispositivo per la firma digitale dell'Accordo/Contratto.

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare per intero i C.C.N.L. di categoria ai propri dipendenti e a garantire, quindi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali C.C.N.L. vigenti.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo/Contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del lavoro/servizio/fornitura. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Per affidamenti in caso di liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione dell'Accordo/Contratto e misure straordinarie di gestione trova applicazione quanto previsto dall'art. 110 del codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'Accordo/Contratto.

Se del caso: ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo/Contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Presso la Stazione appaltante vige un Codice di comportamento al quale l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ed impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, pena la risoluzione dell'Accordo/Contratto. Il Codice etico di comportamento adottato dalla S.A. è reperibile sul sito:

https://www.aceapinerolese.it/wp-content/uploads/2018/03/1.1-APPENDICE-CODICE-ETICO_API_2018.pdf

L'aggiudicatario dovrà altresì uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del D.Lgs. n. 231/01. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario [nel caso di più lotti di ciascun lotto] ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link:

<HTTPS://WWW.ACEAPINEROLESE.IT/DISPOSIZIONI-GENERALI/>

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità.

Ai sensi dell'art. 53 comma 2 del codice, fatta salva la disciplina prevista per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

- Nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime
- Nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- In relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione efficace;
- In relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione efficace.

Il termine entro cui deve concludersi il procedimento di accesso è di **30 giorni** dalla presentazione dell'istanza di accesso.

Qualora un concorrente faccia richiesta di accesso agli atti la stazione appaltante provvederà a comunicare all'operatore economico controinteressato, tramite posta certificata all'indirizzo PEC di cui al precedente art. 2.1, la richiesta pervenuta, ai sensi della L. 241/90.

In tal caso il controinteressato potrà autorizzare Acea Pinerolese industriale S.p.A. a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura. Si precisa che qualora il controinteressato intenda opporsi alla richiesta a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare un'apposita dichiarazione, **ex art. 53, comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i**, con la quale manifesta espressamente la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti fornendo idonea motivazione, precisando analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base alla normativa vigente.

Il riscontro da parte del controinteressato deve essere fornito **entro dieci giorni dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC**. Decorso inutilmente tale termine la stazione appaltante provvede sulla richiesta. Si precisa che a decorrere dalla comunicazione della Stazione Appaltante al controinteressato il termine di 30 giorni sopra indicato è sospeso fino alla ricezione del riscontro del controinteressato.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione e all'esecuzione dell'Accordo/Contratto conseguente all'aggiudicazione dell'appalto di cui alla presente procedura di gara, la controversia dovrà essere composta - per quanto possibile - mediante accordo bonario tra le parti ai sensi dell'art. 205 (Accordo bonario per lavori) e 206 (Accordo bonario per i servizi e le forniture) del Codice. Nel caso in cui la controversia non trovi composizione in via bonaria, in deroga a quanto stabilito dalla L. 190/2012, viene esclusa la facoltà della competenza arbitrale: conseguentemente le parti faranno obbligatoriamente ricorso alla giurisdizione dell'autorità ordinaria. Per ogni controversia derivante dalla presente procedura di gara e/o dall'esecuzione del relativo all'Accordo/Contratto, ai sensi dell'art. 28 C.p.C., il foro elettivo competente è quello di Torino, con l'esclusione di ogni altro foro alternativo.

La Stazione appaltante motivatamente si riserva comunque, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni indennità o compensi di qualsiasi tipo nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice civile, la facoltà di: annullare e/o revocare il presente disciplinare - sospendere, re indire o non aggiudicare la gara - non aggiudicare e/o non stipulare l'Accordo/Contratto.

27. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Fare riferimento a quanto espressamente richiesto nel capitolato tecnico prestazionale per eventuali condizioni particolari di esecuzione.

28. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 Acea Pinerolese Industriale S.p.A. in qualità di Titolare del dato, informa che eventuali dati personali comunicati dall'Appaltatore per l'esecuzione dell'Incarico, verranno trattati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'Accordo/Contratto e conformemente alla normativa vigente.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito nell'apposita sezione "Privacy Policy" al seguente link:

<https://www.aceapinerolese.it/privacy-policy>

29. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Accordo/Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- a. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- b. le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- c. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 3000.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Acea Pinerolese Industriale S.p.A.
Il Direttore Generale
CARCIOFFO ing. Francesco